

**Protocollo operativo relativo al monitoraggio della beccaccia (*Scolapax rusticola*)
mediante cani da ferma**

Il Presente protocollo operativo si propone di stabilire i criteri operativi per il monitoraggio invernale della beccaccia mediante cani da ferma, al fine di raccogliere i dati necessari per una gestione sostenibile della specie.

1. I Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA e i Concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie devono individuare i nominativi dei conduttori, nonché i cani idonei per le attività di censimento della specie e di eventuali collaboratori.
2. Di ogni attività in campo dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente per territorio o alla Città Metropolitana di Torino, segnalando tempi, luoghi, numero dei cani impiegati, nominativi dei conduttori e dei collaboratori.
3. Il monitoraggio può essere svolto congiuntamente al massimo da due operatori ai quali sia stata assegnata la stessa zona . È consentito l'utilizzo massimo di due cani per ogni uscita i quali devono avere un'età superiore ai diciotto mesi di età.
4. Il periodo in cui è possibile effettuare i censimenti va dal 1° dicembre al 30 marzo. Le giornate autorizzate per il monitoraggio sono il martedì, il sabato e la domenica, dalle ore 9:30 alle ore 16,00 per massimo di due uscite a settimana e massimo tre ore di ricerca per ogni uscita giornaliera. Durante la stagione venatoria solo nei giorni di martedì e venerdì.
5. Durante lo svolgimento del monitoraggio è obbligatorio indossare abbigliamento ad alta visibilità.
6. Gli operatori cinofili devono essere preventivamente formati attraverso un corso che preveda l'esame finale ed il rilascio di un attestato di: "specialista-monitoratore Beccaccia".
7. Il collaboratore specialista-monitoratore durante la stagione venatoria ha l'obbligo di conferire le ali delle beccacce abbattute attraverso le apposite buste di raccolta. L'espletamento di tale obbligo sarà "vincolante" per la partecipazione dei "monitoratori" ai censimenti.
8. L'autorizzazione ad operare il monitoraggio è formalizzata mediante consegna di una scheda vidimata da parte degli ATC-CA-Concessionario, sulla quale deve essere indicato giorno, orario, luogo preciso del rilievo (comune-zona-settore di massimo 100 ettari) dati dei cani e dei monitoratori. La scheda deve essere sempre portata con sé durante le operazioni di monitoraggio ed essere mostrato agli organi di vigilanza per gli eventuali controlli. (insieme alla documentazione depositata presso l'Ente responsabile costituirà l'autorizzazione ai rilievi).
9. La scheda di verifica o monitoraggio dovrà essere compilata e trasmessa agli ATC/CA/AFV/AATV entro la fine giornata del monitoraggio.

10. Tutti i dati raccolti dagli Istituti di gestione dovranno essere trasmessi, al Settore competente per materia in via informatizzata secondo le indicazioni e la modulistica che saranno stabilite e trasmesse ad ogni Ente dal Settore.